



## **NORMATIVE NAZIONALI E PROCEDURE PER LA SEPOLTURA DEL FETO**

### ***Regio Decreto 9 luglio 1939 n. 1238***

#### ***Ordinamento dello Stato Civile***

#### ***Disposizioni di leggi in caso di bambino nato-morto***

Si definiscono nati-morti solo i bambini che abbiano **superato le 28 settimane** di gestazione al momento del parto. In questi casi vige l'obbligo di registrazione presso l'anagrafe, come previsto dall'art. 74 del Regio Decreto 09.07.1939 n. 1238

#### **ART. 74**

Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita, indicando in questo secondo caso la causa di morte. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con il certificato di assistenza al parto di cui all'art. 70, comma quarto, ovvero con certificato medico.

L'ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita, se trattasi di bambino nato morto, e fa ciò risultare a margine dell'atto stesso; egli forma anche quello di morte, se trattasi di bambino morto posteriormente alla nascita.

### ***D.P.R. 10/09/1990 n. 285***

#### ***Regolamento nazionale di polizia mortuaria***

#### ***Disposizioni di legge in caso di aborto***

I regolamenti cimiteriali italiani, pur con variazioni locali, si basano sul D.P.R. 10/09/1990 n. 285, il quale nell'art. 7 dichiara:

#### **ART. 7**

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione **dalle 20 alle 28 settimane complete** e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra uterina e che all'ufficiale di Stato Civile non



siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta **età inferiore alle 20 settimane**.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

### **ART. 50**

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;

I resti mortali delle persone sopra elencate.

## ***Regolamenti comunali città di Torino n° 264***

### ***Articolo 9 - Autorizzazioni di Polizia Mortuaria***

3. Le AA.UU.SS.LL. provvedono ad emanare le autorizzazioni di competenza per i feti, i prodotti abortivi e per le parti anatomiche riconoscibili residue dall'attività ospedaliera, i quali saranno accolti ai cimiteri per essere sepolti o cremati. Il recupero degli oneri sostenuti dal Comune avviene secondo le disposizioni di legge.

### ***Articolo 31 - Reparti speciali***

1. In almeno uno dei Cimiteri Generali sono istituiti reparti speciali per la cremazione e per la sepoltura di nati-morti e dei feti.



### **La procedura per la sepoltura del feto**

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti anche prodotti del concepimento di presunta **età inferiore alle 20 settimane**.

La sepoltura dei bimbi mai nati, siano essi di età gestazionale inferiore o superiore alle 20 settimane, può essere fatta sia nei casi in cui la morte intrauterina sia avvenuta in seguito ad aborto spontaneo, sia nei casi in cui faccia seguito all'interruzione terapeutica di gravidanza o all'interruzione volontaria di gravidanza.


I genitori sono tenuti a presentare **entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto**, domanda di seppellimento alla Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Per il seppellimento è necessario richiedere i resti mortali del bambino all'ospedale e i permessi per il trasferimento al cimitero all'ASL. Queste procedure vanno compiute con tempestività e precisione. Ecco cosa fare:

1. Comunicare al medico e alla CapoSala del reparto la scelta di seppellire il bambino
2. Chiedere all'Ostetrica di applicare sul contenitore in cui verrà posto il tuo bambino un'etichetta con scritto il nome che gli hai dato e il nome e cognome della mamma (in questo modo il bambino verrà definito con il proprio nome e non come "prodotto abortivo di .....").
3. Redigere la domanda scritta di trasporto al cimitero e sepoltura e presentarla entro le 24 ore dall'intervento o dal parto (art. 7 commi 3 e 4 del D.P.R. 10.9.90 n. 285) la seguente domanda di sepoltura in carta semplice e in triplice copia e firmata (può essere compilata da parte della mamma, ma anche da un qualsiasi altro familiare). Tale domanda va compilata anche dal reparto di Ginecologia e dalla Direzione Sanitaria. Per quanto riguarda il testo della domanda scritta, ci sono due casi:

Solitamente si tratta di un modulo prestampato utilizzato dagli ospedali e, spesso, è lo stesso usato per i bambini di età gestazionale superiore alle 20 settimane.

Nel caso in cui l'ospedale non abbia già previsto un modulo apposito, la domanda di trasporto e sepoltura può essere compilata come indicato di seguito in corsivo e va redatta in carta semplice e in triplice copia: una da consegnare alla Caposala del reparto, una per la Direzione Sanitaria e una terza che il richiedente deve tenere e che, controfirmata dagli altri soggetti, può servire da ricevuta.



Alla Direzione Sanitaria dell'A.S.L. N:.....

La sottoscritta... ..(nome e cognome del richiedente), domiciliata a ..... in via .....

chiede che il suo bambino, al quale desiderava dare il nome di ....., venga sepolto individualmente secondo le disposizioni di Legge (DPR n. 285 del 10.9.1990, art. 7, commi 3 e 4).  
(data e firma)

Allegato: n.1 certificato medico.

per ricevuta in Reparto: .....(data e firma)

per ricevuta in Direzione Sanitaria:.....  
(data e firma)

Alla domanda si dovrà allegare il certificato medico, che sarà rilasciato dal Ginecologo che ha seguito la gravidanza o che ha compiuto l'intervento e deve riportare la presunta età di gestazione e il peso del feto.

Per la sepoltura individuale della salma, bisogna recarsi all'ufficio comunale competente per le sepolture, allo scopo di fissare le modalità più opportune (ad esempio: funerale o cerimonia, trasporto al cimitero, ecc...). In tale occasione si può comunicare il nominativo della impresa di Pompe Funebri, o in alternativa comunicare che si è scelto di affidare il trasporto al Comune. Su richiesta è possibile presentare per la sola visione (in quanto deve essere trattenuta in caso di difficoltà) la copia di richiesta della sepoltura con le apposite attestazioni di ricevuta. Lo spazio per la sepoltura al cimitero è in genere fissato nella zona prevista per i bimbi nati morti e prodotti del concepimento (art. 50, DPR 285/90).



### ***Alcune precisazioni***

- 1- Fino al terzo mese, se la famiglia non fa richiesta di sepoltura all'ospedale, l'embrione viene trattato come materiale ospedaliero e inviato alla termodistruzione;
- 2- Tra la 20 e la 28 settimana, la famiglia può fare richiesta di tumulazione; in assenza può occuparsene la Asl stessa che deve indicare il nome della madre solo per l'autorizzazione al trasporto della salma e alla sepoltura, mentre l'indicazione sulla tomba è a carico del servizio cimiteriale e la spesa a carico del comune;
- 3- Dopo la 28 settimana, il bimbo viene definito: "nato morto", per cui iscritto all'anagrafe e dichiarato deceduto, per cui la salma verrà trattata come per ogni altro caso di morte;
- 4- Ogni comune deve avere una parte in un cimitero dove tumulare i feti e i nati morti.

A Torino, fino al 2015 il feto dalla 20° alla 28° settimana veniva tumulato col nome della madre; da quella data in poi viene conferito un nome di fantasia e un codice con l'unico scopo di rendere reperibile la tomba a chi ne facesse richiesta anche in tempi successivi. Nella nostra città è presso il Cimitero Monumentale, che ha dedicato a tali sepolture delle cellette apposite, più ordinate e facili da mantenere in modo dignitoso rispetto al precedente campo in terra dove molte tombe risultavano abbandonate e quindi poco rispettose sia dei bambini lì sepolti che delle famiglie di altri piccoli che invece avevano cura delle sepolture.

Equipé de Il Mandorlo: Dott.ssa Elena *Comba*, Dott.ssa Simona *D'Andrea*, Dott.ssa Antonella *Gaspari*, Dott.ssa Alessia *Nota*.